



Comune di DESANA
Provincia di Vercelli

DELIBERAZIONE N. 76

Invio ai Capigruppo Consiliari con elenco
N. in data

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Esercizio della facoltà di non predisporre il bilancio consolidato ai sensi del comma 3 dell'art. 233bis del D.Lgs. 267/2000 – esercizio 2019 .

L'anno **duemilaventi** il giorno **trenta** del mese di **dicembre** alle ore **16:30**, nella sala delle adunanze del Consiglio Comunale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

		Presente	Assente
1	Luigi Ferraris Sindaco	Si	
2	Giovanni Varalda Assessore	Si	
3	Roberto Ferrarotti Assessore	Si	
	TOTALI	03	00

Assiste l'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale Dott. SCAGLIA Stefano, con le funzioni previste dall'art. 97, c. 4, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000 – T.U.E.L.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Luigi FERRARIS, *SINDACO*, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL PRESIDENTE

PREMESSO CHE:

- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ha dettato apposite disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
- l'articolo 11-bis di tale decreto prevede la redazione da parte dell'ente locale di un bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4 al decreto.

VISTO E RICHIAMATO l'art. 11 bis del D.Lgs. 118/2011 come modificato con D.Lgs. 126/2014.

VISTO il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (Allegato 4/4 al D.Lgs. 118/2011), il quale, nell'ambito della disciplina delle modalità operative per la predisposizione del bilancio consolidato, prevede che in via propedeutica venga definito:

A) il **GRUPPO DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA** costituito dall'insieme dei soggetti che contribuiscono all'espletamento delle funzioni di interesse pubblico sul territorio comunale anche se con sede in altra località, nei vari ambiti quali le funzioni nel settore sociale, l'erogazione di servizi alla cittadinanza, l'espletamento di servizi. Fanno quindi parte del GRUPPO DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA:

1) gli organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'articolo 1, comma 2, lettera b) del D. Lgs.118/2011, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto della capogruppo (o nel rendiconto consolidato);

2) gli enti strumentali controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11 ter del D. Lgs.118/2011, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:

a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;

b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;

c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;

d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;

e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante;

3) gli enti strumentali partecipati di un'amministrazione pubblica, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto precedente;

4) le società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:

a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;

b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.

5) le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2018, con riferimento all'esercizio 2017 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.

B) all'interno del GRUPPO DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA occorre poi individuare i soggetti che, in ragione della rilevanza della connessione economica e patrimoniale con il Comune, possono determinare effetti economici e patrimoniali, anche eventualmente negativi, sul bilancio comunale. I soggetti in argomento, le cui caratteristiche sono predeterminate dalle fonti normative di cui sopra e successive integrazioni, , devono pertanto essere inseriti nel **PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO**, allo scopo di redigere il bilancio consolidato che tenga conto delle risultanze di tutti i soggetti rientranti nel perimetro. Il novero dei soggetti da ricomprendere nel perimetro di consolidamento è compiutamente disciplinato dal. Punto 3.1 dell'allegato 4/4 del precitato decreto legislativo 118/2011 nel testo vigente, novero recentemente ampliato a seguito della pronuncia della Corte dei Conti Piemonte con Deliberazione n. 19/2018/SRCPIE/PAR che stabilisce *"...omissis...a decorrere dal bilancio consolidato relativo all'esercizio 2017, sulla base della novella normativa, confluiscono nel perimetro del consolidamento: le società totalmente partecipate dalla capogruppo e, a prescindere da ogni criterio numerico e da ogni soglia di partecipazione, le società in house e gli enti partecipati destinatari di un affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo. Tale ampliamento del perimetro del consolidamento si fonda su una valutazione legale di rilevanza, che si discosta dai criteri quantitativi e si ricollega alla natura di società in house o di ente comunque destinatario di un affidamento diretto e, dunque, all'origine pubblica delle risorse gestite dalla società o dall'ente. Ne deriva, pertanto, che se una regione o un ente locale detengono una partecipazione, anche infinitesimale, in una società che abbia i caratteri della società in house o in un ente che sia comunque destinatario di un affidamento diretto da parte dei componenti*

del gruppo, tali soggetti non solo confluiscono nel gruppo amministrazione pubblica, ma rientrano anche nel perimetro del consolidamento”

RILEVATO che i predetti due elenchi ed i relativi aggiornamenti sono oggetto di approvazione da parte della Giunta Comunale.

RILEVATO non sono intervenute modificazioni nell’assetto del Gruppo;

CONSIDERATO che gli enti e le società del gruppo compresi nel Gruppo Amministrazione Pubblica possono NON essere inseriti nel perimetro di consolidamento nei casi di:

a) **irrilevanza**, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo. Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10 per cento per gli enti locali e al 5 per cento per le Regioni e le Province autonome rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:

- totale dell’attivo,
- patrimonio netto,
- totale dei ricavi caratteristici.

In ogni caso sono considerate irrilevanti e non oggetto di consolidamento le quote di partecipazione inferiori all’1% del capitale della società partecipata.

b) **impossibilità** di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali).

ATTESO che il perimetro di consolidamento verrà successivamente definito in applicazione del criterio di irrilevanza nei confronti del bilancio di questo Comune e degli ulteriori criteri sopra meglio specificati a seguito dell’approvazione dei bilanci delle società partecipate;

VISTI:

- lo Statuto Comunale ;
- il regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. e, in particolare, gli artt. 48, 49 e 107 ;
- il D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. ;
- il Punto 3.1 dell’allegato 4/4 del D.Lgs. 18/2011 e ss.mm.ii. ;

PROPONE

Di approvare quanto descritto in narrativa che, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, ne costituisce idoneo supporto motivazionale, ai sensi e per gli effetti dell’art.3, L.241/1990 e ss.mm.ii. ;

Di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono qui integralmente riportate:

- gli elenchi degli enti che, sulla base delle caratteristiche istituzionali e delle dimensioni contabili aggiornate al **31.12.2019**, risultano da ricomprendere nel "*Gruppo Amministrazione Pubblica*" del Comune di Desana e di quelli da ricomprendere nel perimetro di consolidamento del medesimo Gruppo, allegato sub A) alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale tenuto conto degli organismi che saranno soggetti a consolidamento, allegato sub B) alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

Di dare atto che nessun organismo è da consolidare per le ragioni espresse in premessa;

Di trasmettere copia della presente deliberazione all'organo unico di revisione ;

Di trasmettere copia della presente deliberazione al Consiglio Comunale per il seguito di competenza;

In incaricare i competenti responsabili di servizio di porre in essere tutti gli atti derivanti dall'approvazione della presente deliberazione ;

Di pubblicare la presente deliberazione all'Albo Pretorio per ottemperare agli obblighi di pubblicità e trasparenza sanciti dal D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.

Il Responsabile del Servizio Economico - Finanziario, in ordine alla regolarità tecnica e contabile della suesposta proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000, ha espresso parere FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. SCAGLIA Stefano

LA GIUNTA COMUNALE

Udita la proposta del Presidente;

Visti i pareri favorevoli dei Responsabili dei servizi competenti;

Ritenuto di provvedere in merito;

Con voti unanimi FAVOREVOLI espressi palesemente

DELIBERA

Di accogliere ed approvare integralmente la proposta di deliberazione formulata dal Sindaco.

Successivamente, su proposta dello stesso Sindaco, la Giunta delibera, a voti unanimi favorevoli resi palesemente, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Il presente atto viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
Sig. Luigi FERRARIS

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. SCAGLIA Stefano

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

(Art.125 del T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267)
Si dà atto che del presente verbale viene trasmesso in elenco, oggi
giorno della sua pubblicazione, ai Capigruppo Consiliari (Prot. n. _____), ai sensi
dell'art. 125 del T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18
agosto 2000, n.267.

Visto: IL SINDACO
Sig. Luigi FERRARIS

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. SCAGLIA Stefano

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art.12, comma 1, della Legge 18 Giugno 2009 n. 69)

N. _____ Reg. Pubbl.

Il sottoscritto responsabile delle pubblicazioni aventi affetto di pubblicità legale, visti gli atti
d'Ufficio e lo Statuto Comunale

ATTESTA

che la presente deliberazione viene pubblicata in data odierna, per rimanervi 15 giorni
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico.

Desana, lì

IL MESSO COMUNALE
Stefano BESSI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(Art.134 del T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267)
Si attesta che la suesesa Deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva dalla
Giunta e che, pertanto, la stessa é divenuta esecutiva ai sensi del 4° comma dell'art. 134
del T.U. predetto, in data

Desana, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. SCAGLIA Stefano